

Codice DB1424

D.D. 11 luglio 2013, n. 1626

Legge regionale 9.08.89, n. 45. Comune di Boves. Localita': Chiabrero, Creus, Adret-Ceresole. Citta' di Boves. Realizzazione di pista forestale.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente Ditta: Città di Boves (CN) all'effettuazione di un intervento per la realizzazione di interventi di una pista forestale - Località: Chiabrero, Creus, Adret-Ceresole - Città di Boves (CN);

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sbancamenti e riporti siano realizzati utilizzando i numerosi blocchi rocciosi presenti in loco come sostegno delle scarpate che dovranno pertanto essere ridotte come estensione e contenute nell'intorno della pista, ciò al fine di ridurre la superficie di scavo e di riporto potenzialmente soggetta a fenomeni erosivi e di limitare la pendenza del pendio riprofilato a non più di 35°;
- tale accorgimento sia utilizzato anche per la realizzazione della scarpata di valle dei riporti dei piazzali;
- nei tratti di pista che incidono versanti acclivi, quali quello nel fianco sinistro della Gorgia Baila (sez B-03) e alcuni tratti fra Sagnaschi e Tetto Ronchi (sez. 17 e 18), si dovrà provvedere al sostegno dello scavo verso monte realizzando scogliere in blocchi, salvo venga intercettata la roccia in posto;
- particolare attenzione in fase costruttiva dovrà essere finalizzata ad evitare la caduta di materiale roccioso nel versante sottostante;
- nei pressi del bivio di quota 1150 slm dovrà essere previsto lo scarico delle acque delle canalette dei due tratti di strada ivi confluenti; l'attraversamento verso valle della carreggiata non dovrà far ricorso a tubazioni sottostrada ma potrà essere realizzato con un piccolo guado;
- gli scarichi verso valle delle canalette longitudinali in corrispondenza dei tornanti dovranno essere realizzati evitando lo scarico incontrollato su materiali fini bensì convogliando le acque su massi e blocchi atti a contrastare l'azione erosiva delle acque concentrate;
- lo scarico verso valle dei numerosi guadi dovrà avvenire in accordo con l'attuale percorso delle acque evitando lo sversamento di acque non regimate nel versante;
- nei tratti di pista dove lo sbancamento verso monte intercetti venute d'acqua non previste, si dovrà realizzare una massicciata in blocchi atta a drenare la falda al di sotto della carreggiata stradale, evitando che questa determini un ostacolo al libero passaggio delle acque di falda subaffioranti.

- il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità;
- durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti ad eventuali viabilità ed edifici; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
- le scarpate a monte dei muri e delle scogliere previste a progetto dovranno essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte; le nuove inclinazioni non dovranno superare i limiti indicati nel parere tecnico del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico;
- nel caso di piste forestali, come definite dal Regolamento Forestale, per lo sgrondo delle acque dovranno essere realizzate cunette trasversali e tagliacqua, inclinate trasversalmente rispetto all'asse stradale in numero adeguato in funzione della pendenza della pista.
- l'area di manovra e deposito legname dovrà essere leggermente inclinata in direzione della cunetta lungo la viabilità, per assicurare lo sgrondo delle acque ed evitare ristagni;
- tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto dovranno essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;
- nel caso di viabilità silvo pastorale come definita della l.r. 4/09 è fatto esplicito divieto di utilizzare per la formazione del piano viabile della pista materiale derivante dalla fresatura di asfalti o dal recupero di pavimentazioni bitumate, in assenza di leganti bituminosi a caldo; in alternativa dovrà essere utilizzata ghiaia di idonea pezzatura o inerti, anche di recupero nel rispetto della normativa vigente, addizionati di leganti in modo da formare uno strato stabile;
- il terreno di scavo in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
- qualora siano previsti riporti di altezza superiore a 70 cm, questi dovranno essere effettuati per strati successivi di 60-70 cm ben compattati e livellati;
- dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologica;
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
- tutti gli scavi, una volta chiusi e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cortina erbosa non risulterà pienamente affermata;
- per la realizzazione di tutte le opere, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso a valle;

- al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
- per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo, in quanto trattasi di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico.

L'intervento non è soggetto all'obbligo del versamento cauzionale in quanto trattasi di Ente Pubblico, soggetto non compreso tra quelli previsti dall'art. 8 comma 1 della legge regionale 9.8.89, n. 45.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini